Cassazione penale sez. I, 14/04/2026, (ud. 14/04/2026- dep. 15/04/2026) - n. 13720

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. CASA Filippo - Presidente

Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere

Dott. ZONCU Maria Greca - Consigliere

Dott. GENOVESE Antonino Francesco - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

So.Mo. (CUI (Omissis)) nato il (Omissis)

avverso il decreto del 12/03/2026 del GIUDICE DI PACE di CALTANISSETTA

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;

lette/sentite le conclusioni del PG RAFFAELE PICCIRILLO

Il PG conclude chiedendo l'annullamento con rinvio.

udito il difensore

L'avvocato BRASCA FRANCESCO conclude riportandosi alla memoria già depositata e si riserva di depositare l'istanza di liquidazione.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Caltanissetta con decreto del 12 marzo 2026 ha convalidato il trattenimento del cittadino senegalese So.Mo. nel CPR di Caltanissetta disposto al Questore della provincia di Genova.

Lo straniero è raggiunto da provvedimento di espulsione a titolo di misura di sicurezza emesso dal Magistrato di sorveglianza di Genova e confermato in sede di gravame dal Tribunale di sorveglianza; il Questore della provincia di Genova ne ha poi disposto il trattenimento pre-espulsivo in ragione del concreto pericolo di fuga, integrato dalla mancanza di documento di identità valido per l'espatrio.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso lo straniero per violazione dell'art. 14 comma 6 D.Lgs. 286/98 per carenza di motivazione.

Nulla dice il provvedimento impugnato circa i problemi di salute del ricorrente ampiamente documentati nella memoria difensiva depositata, né sulla compatibilità della disposta misura con la situazione di salute del medesimo.

3. Il Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

In sede di convalida del trattenimento del richiedente la protezione internazionale, le condizioni di salute dello straniero possono essere tali da ritenere manifestamente illegittimo il provvedimento di espulsione, posto a base della misura restrittiva, all'esito di un accertamento che deve essere effettuato anche d'ufficio, non potendo il giudice esimersi dal valutare -qualora ne sia stato richiesto, in virtù di specifiche e comprovate deduzioni -i documenti attestanti lo stato di salute del trattenuto a lui non inviati e che, invece, in conformità alle disposizioni impartite dalla cd. "direttiva ministeriale Lamorgese", avrebbero dovuto essere inseriti nel fascicolo da sottoporre all'autorità giudiziaria. (Cass. Sez. 1, 10/12/2025, n. 32129, Rv. 676693 -01)

L'art. 3, comma 7, del D.M. del 19/05/2022 (direttiva recante criteri per l'organizzazione dei C.P.R. previsti dall'art. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998), prevede espressamente quanto segue: "La certificazione di idoneità alla vita comunitaria ristretta e le relazioni del servizio socio-sanitario del Centro vengono consegnate all'ufficio di Polizia all'interno del Centro affinché vengano inserite nel fascicolo da sottoporre all'Autorità Giudiziaria in sede di convalida e proroga del trattenimento, e trasmesse, ove si tratti di richiedenti asilo, alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale."

L'inosservanza degli adempimenti sopra riportati, con conseguente mancata acquisizione della menzionata documentazione tra i documenti trasmessi ai fini della convalida, non comporta la nullità del provvedimento di convalida, nel caso in cui il motivo di censura sia del tutto generico e non deduca o alleghi nulla sulle condizioni di salute del cittadino straniero, che avrebbero potuto giustificare l'inidoneità alla vita comunitaria (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13180 del 14/05/2024/2024).

Viceversa, questa Corte ha affermato che "Solo ove fosse stata dedotta qualche causa specifica sanitaria sarebbe sorto l'obbligo del giudice di acquisire la documentazione e comunque di valutare la causa" (v. ancora Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13180 del 14/05/2024/2024).

In motivazione ha così statuito Sez. 1 civ., 10/12/2025, n. 32129, Rv. 676693 -01: "In sede di convalida o di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il C.P.R., l'autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, del trattenimento di un cittadino di un Paese terzo, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa, e rilevare anche d'ufficio l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall'interessato. Al fine di detto controllo è onere dell'Amministrazione fornire elementi idonei a dimostrare la legittimità della misura restrittiva applicata, mentre spetta all'interessato documentare le proprie deduzioni inerenti all'illegittimità della misura applicata e/o dei provvedimenti presupposti, pur se il giudice, a fronte di opposizioni circostanziate, ha comunque un obbligo di approfondimento istruttorio, anche officioso o relativo ad elementi non specificamente a lui devoluti come tema d'indagine, ma desumibili dal fascicolo, compatibilmente con i tempi ristretti della procedura"(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1483 del 21/01/2025; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3843 del 15/02/2025).

2.3. In tale ottica, una recente decisione di questa Corte ha precisato che, per quanto attiene alle condizioni di salute del trattenuto, deve tenersi conto di quanto stabilisce la Direttiva 2013/33/UE che non vieta di per sé il trattenimento delle persone vulnerabili, ma impone (art. 11) di assicurare alle persone vulnerabili trattenute controlli periodici e sostegno adeguato tenendo conto della loro particolare situazione, anche dal punto di vista sanitario (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14340 del 29/05/2025).

Si è, inoltre, rilevato che la normativa nazionale prevede che spetti al Prefetto adottare le misure occorrenti (art 21 D.P.R. 394 del 1999) per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale, aggiungendo che, al momento, la normativa primaria nazionale non individua uno specifico rimedio giurisdizionale per il caso in cui si verifichi all'interno di un C.P.R. la violazione del diritto alla salute ovvero altri diritti primari, evidenziando che la Corte Costituzionale è stata investita dal Giudice di Pace di Roma di plurime questioni di legittimità costituzionale relative all'articolo 14, comma 2, D.Lgs. n. 286 del 1998, in merito alla

disciplina dei "modi" del trattenimento nei c.P. R., rimessi al D.P.R. n. 394 del 1999 (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14340 del 29/05/2025).

La Corte costituzionale è, nel frattempo, intervenuta e, pur dichiarando inammissibili le questioni, per essere la materia riservata al legislatore, ha sollecitato quest'ultimo a colmare una grave lacuna normativa, sottolineando l'inadeguatezza della regolamentazione attuale nel garantire il rispetto della riserva assoluta di legge prevista dall'articolo 13 Costo nei casi di privazione della libertà personale (Corte cost., sentenza n. 96 del 03/07/2025).

In ogni caso, occorre tenere conto che il Giudice è pur sempre competente ai sensi dell'art. 21, comma 6, D.P.R. n. 394 del 1999 ad autorizzare l'allontanamento dal centro per gravi motivi di carattere eccezionale, e il trattenimento può, in ipotesi, avvenire anche presso un luogo di cura (art 21, comma 4, D.P.R. cit.).

Inoltre, come sopra evidenziato, in sede di convalida, la valutazione delle condizioni di salute del cittadino straniero possono essere tali da ritenere manifestamente illegittimo il provvedimento di espulsione, posto a base della misura oggetto di convalida, all'esito di un accertamento che deve essere effettuato anche d'ufficio.

3. Pertanto, il Giudice di pace, che pure ha motivato la convalida affermando la necessità di disporre accertamenti supplementari in ordine alla identità e/o nazionalità dello straniero, ovvero di acquisire documenti di viaggio e/o attendere la disponibilità di vettori o mezzi di trasporto idonei, avrebbe dovuto affrontare anche l'aspetto relativo alle condizioni di salute dello straniero, che era stato ampiamente documentato e sottoposto alla sua attenzione ed invece, pur citando la massima corretta, ha omesso la motivazione sul punto; motivazione che, in parte qua, va considerata inesistente.

4. Per le sopraesposte ragioni il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Giudice di pace di Caltanissetta perché voglia integrare la motivazione, nella parte ritenuta inesistente, osservando i principi di diritto sopra richiamati.

5. Deve essere disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Caltanissetta.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2026.